

**PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE,
CIVICO, GENERALIZZATO**

Vista la richiesta di accesso __ () DOCUMENTALE () CIVICO () GENERALIZZATO ai documenti amministrativi ;

() **Visto** che non sono stati individuati controinteressati; () **Visto** che sono stati individuati come controinteressati i Signori _____

() **Visto** che gli eventuali controinteressati sono stati informati e visto che gli stessi non hanno presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione; () **Visto** che gli eventuali controinteressati sono stati informati e visto che gli stessi hanno presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ACCOGLIE la richiesta di accesso _____ specificando che la documentazione potrà essere visionata ENTRO _____ presso l'Ufficio _____ nei seguenti _____ giorni e con i seguenti _____ orari:

ACCOGLIE la richiesta di accesso **LIMITATAMENTE AI SEGUENTI DOCUMENTI**

per le seguenti motivazioni _____

specificando che la documentazione potrà essere visionata ENTRO _____ presso l'Ufficio _____ nei seguenti giorni e con i seguenti orari: _____;

DIFFERISCE L'ACCESSO PER LA DURATA DI _____ per le seguenti motivazioni _____;

RIFIUTA L'ACCESSO per le seguenti motivazioni _____

Arena Po ,li _____

Il Responsabile del Settore

Impugnazioni Accesso documentale

Gli artt. 25 e 25 bis della Legge n. 241/1990 disciplinano il **ricorso per l'accesso** agli atti amministrativi in caso di **diniego espresso o implicito** all'istanza ostensiva o in caso di **differimento dell'ostensione**.

Il ricorso per l'accesso agli atti deve essere promosso entro il **termine di trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione di diniego o dall'**infruttuoso decorso del termine di trenta giorni** dal momento della presentazione dell'istanza ostensiva.

Le questioni inerenti l'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla **giurisdizione esclusiva del GA** che, in materia, emetterà una pronuncia d'**accertamento sulla fondatezza della pretesa**.

Il ricorso per l'accesso agli atti deve essere, dunque, promosso dinanzi al **TAR competente per territorio** nel termine di trenta giorni dalla ricezione della **comunicazione di diniego sull'istanza o d'illegittimo differimento dell'accesso** ovvero, nel termine di trenta giorni dalla **formazione del silenzio** significativo di diniego sull'istanza.

Il TAR decide in **Camera di Consiglio** entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso da parte del ricorrente. La decisione sul ricorso ha natura di sentenza ed è appellabile al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza; il rito dinanzi al Cds è analogo a quello previsto dinanzi al Tar.

In alternativa al ricorso giurisdizionale può essere promosso il **ricorso al Difensore Civico**

Ove il Difensore Civico accerti l'illegittimità del diniego d'accesso e la fondatezza dell'istanza ostensiva, lo comunica all'autorità che dovrà provvedere nel **termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**; in difetto l'accesso è consentito.

Riesame Accesso generalizzato

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto o di differimento per richiesta che determina conseguenze negative per il buon andamento, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

Impugnazioni Accesso generalizzato

Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Accesso Civico

Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'ufficio procedimenti disciplinari, al Sindaco ed al NUCLEO DI VALUTAZIONE di cui all'art. 43, c. 5, del D.Lgs. n. 33/2013.